



AI DOCENTI IISS "V. BACHELET"
POLO TECNICO E POLO PROFESSIONALE
AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE IISS "V. BACHELET"
POLO TECNICO E POLO PROFESSIONALE
AI LORO GENITORI
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
AL SITO ISTITUZIONALE
LORO SEDI

Circolare n. 25

Oggetto: Divieto di fumo.

Si ricorda che è **severamente vietato fumare nei locali scolastici e nelle aree all'aperto di permanenza della scuola. Il divieto è valevole anche per l'utilizzo delle cosiddette sigarette elettroniche.**

Il D.L. 104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, Università e Ricerca", all'art. 4 comma 1 recita: All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: **"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione"**.

Inoltre, comma 2 e 3 dell'articolo 4 specificano anche che **"E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego, i centri di formazione professionale. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge numero 11 novembre 1975, n.584 e successive modificazioni."**

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda pertanto che è **vietato:**

- fumare, anche con sigarette elettroniche, negli ambienti interni e nelle aree di pertinenza (giardino) dell'Istituto;

Il divieto riguarda **tutto il personale scolastico, gli alunni** e si estende anche ai genitori e ad eventuali visitatori che si trovino nelle aree citate.

Si ribadisce pertanto che chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Per gli alunni che dovessero essere sorpresi a fumare **dentro i locali e/o nelle aree di competenza della scuola**, saranno previste **sanzioni pecuniarie** (Art. 48 del Regolamento di Istituto).

I funzionari addetti alla vigilanza sul divieto di fumo, proff. O. Nelli e M. Frisenda, ed i loro sostituti (prof. Santantonio e prof.ssa Polimeno), sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme indicate, segnalando con massima tempestività eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Manco
(Firma ai sensi dell'art.3, c.2 D.lgs 39/93)